



COMUNE DI ERCHIE

Provincia di Brindisi

Regolamento Riprese Audio-Video e Streaming delle Sedute del Consiglio Comunale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 24 DEL 12/04/2019

IN VIGORE DAL 27/04/2019

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Autorizzazioni

Art. 3 - Informazione e privacy

Art. 4 - Trasmissione delle videoriprese

Art. 5 - Archiviazione

Art. 6 - Gestione dei disservizi

Art. 7 - Norme di rinvio

Art. 8 - Titolare e Responsabili del Trattamento

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Erchie, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.

Il presente regolamento è redatto in conformità della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati.

Art. 2 - Autorizzazioni

2.1 Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:

- ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
- sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
- vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

2.2 Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

2.3 I soggetti terzi, esterni all'Ente, che - per motivi di cronaca e/o informazione - vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale, dovranno presentare apposita richiesta scritta, di norma due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale in cui dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, differita);
- il Responsabile del trattamento dei dati;
- attestazione della presa visione del presente Regolamento ed impegno al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso;
- dichiarazione di assunzione di piena responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.

Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente al protocollo dell'ente

2.4 Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Presidente del Consiglio, il quale dovrà specificare eventuali indicazioni operative, il quale si pronuncia in forma scritta entro un termine ragionevole per consentire l'esercizio del diritto alla ripresa. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa. Eventuale diniego alle operazioni di videoripresa dovrà essere motivato in forma scritta.

2.4 L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e la normativa in materia di protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in poi, GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso ad esclusivo carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria; a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; a non utilizzare le immagini a scopo di lucro; a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata; a pubblicare la registrazione integralmente, non dividendola in più segmenti, o dell'intera seduta del Consiglio comunale o del singolo punto all'ordine del giorno; a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale...); a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese; a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di condividere il contenuto delle riprese previamente alla pubblicazione. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto.

Art. 3 – Informazione e privacy

- 3.1 Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.
- 3.2 Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, il Presidente dispone l'affissione all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle videocamere, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di quest'ultime.
- 3.3 La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming o tramite trasmissione televisiva è di esclusiva competenza dell'Ente, pertanto le operazioni di registrazione video ed audio sono effettuate da un dipendente del Comune ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato ai sensi di legge.
- 3.4 Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio (emiciclo) riservato al Consiglio Comunale e potranno essere utilizzate esclusivamente per le sedute del Consiglio Comunale ed altri eventi pubblici.
- 3.5 Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto delle categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR; pertanto il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione delle

categorie particolari di dati ai sensi del GDPR, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati "giudiziari" ai sensi dell'art. 10 del GDPR (dati relativi a condanne penali/reati/misure di sicurezza)

- 3.6 Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.
- 3.7 Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale: i consiglieri comunali, gli assessori comunali, il Segretario generale ed il personale dipendente in servizio; tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta consiliare che non desidera che la propria immagine venga ripresa in occasione del proprio intervento, per comprovati e gravi motivi personali comunicati al Presidente del Consiglio, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

Art. 4 - Trasmissione delle videoriprese

- 4.1 Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in differita su rete televisiva o in differita ("streaming on demand") attraverso il sito istituzionale del Comune di Erchie o su un canale dedicato di altro sito purché tale canale sia raggiungibile tramite un "link" dal sito istituzionale del comune
- 4.2 I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese audiovisive, secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito web www.comune.erchie.gov.it

Art. 5 - Archiviazione

Le riprese audiovisive, effettuate *in house* o dal soggetto affidatario del servizio per conto dell'Ente, saranno messe a disposizione dei cittadini in un archivio documentale consultabile presso il Comune laddove non fosse consultabile sul sito del Comune di Erchie

Art. 6 - Gestione dei disservizi

- 6.1 I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.
- 6.2 Il Presidente del Consiglio Comunale, in tali situazioni, dovrà informare i Consiglieri presenti e dovrà attivarsi al fine di consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.
- 6.3 Le riprese possono essere eseguite con altri strumenti esterni.

Art. 7 - Norme di rinvio

- 7.1 Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003.
- 7.2 Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul Consiglio Comunale.

Art. 8 - Titolare e Responsabili del Trattamento

- 8.1 Le immagini videoregistrate e trasmesse in streaming sono trattate e conservate ai sensi della normativa citata, da personale autorizzato al trattamento dei dati personali.
- Il Titolare del trattamento è il Comune di Erchie
- 8.2 L'elenco dei responsabili del trattamento, ovvero dei soggetti che trattano i dati personali per conto del titolare, nell'ambito della procedura di cui al presente regolamento, saranno resi pubblici.
- 8.3 Il responsabile della protezione dei dati è contattabile, per quesiti inerenti il trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle videoregistrazioni di cui al presente Regolamento, all'indirizzo mail: rdp@comune.erchie.br.it.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della relativa deliberazione di approvazione, giusta disposizione statutaria.